



Genuinità dell'appalto anche con l'uso dei mezzi del committente

Renzo La Costa

L'interposizione attenuata o integrata non configura interposizione. E' questo il concetto che può evincersi dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile 8 luglio 2020, n. 14371 che privilegia a riguardo analoghe pronunce già intervenute.

La Corte di aveva respinto l'appello proposto da un dipendente avverso la pronuncia di primo grado che aveva rigettato il ricorso di questi volto al riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso con una società, benché formalmente inquadrato alle dipendenze di altra impresa.

La Corte di Appello - in estrema sintesi - ha ritenuto che l'istruttoria espletata convergesse "nel senso di smentire che la fattispecie esaminata configuri un appalto illecito L. n. 1369 del 1960, ex articolo 1, ovvero Decreto Legislativo n. 276 del 2003, ex articolo 29, comma 3 bis".

Per la cassazione di tale sentenza il medesimo proponeva ricorso eccependo tra l'altro che nella motivazione della sentenza impugnata non emergerebbe il motivo per non applicare la presunzione iuris et de iure prevista dalla L. n. 1369 del 1960, articolo 1, comma 3, anche avuto riguardo al Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29.

Ha osservato la suprema Corte: nell'impugnata sentenza risulta essere stato coerentemente applicato il principio secondo cui in tema d'interposizione nelle prestazioni di lavoro, l'utilizzazione, da parte dell'appaltatore, di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante dà luogo ad una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie (pseudoappalto) vietata dalla L. n. 1369 del 1960, articolo 1, comma 1, solo quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l'apporto dell'appaltatore; la sussistenza (o no) della modestia di tale apporto (sulla quale riposa una presunzione "iuris et de iure") deve essere accertata in concreto dal giudice, alla stregua dell'oggetto e del contenuto intrinseco dell'appalto; con la conseguenza che (nonostante la fornitura di macchine ed attrezzature da parte dell'appaltante) l'anzidetta presunzione legale assoluta non è configurabile ove risulti un rilevante apporto dell'appaltatore, mediante il conferimento di capitale (diverso da quello impiegato in retribuzioni ed in genere per sostenere il costo

del lavoro), know how, software e, in genere, beni immateriali, aventi rilievo preminente nell'economia dell'appalto.*

Detto criterio assume pregnanza ancora maggiore con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 276 del 2003 laddove la descritta presunzione della L. n. 1369 del 1960 - concepita peraltro in un'epoca non ancora pervasa dalla automazione della produzione e dalle tecnologie informatiche - e' stata oggetto di abrogazione e "non e' piu' richiesto che l'appaltatore sia titolare dei mezzi di produzione, per cui anche se impiega macchine ed attrezzature di proprieta' dell'appaltante, e' possibile provare altrimenti - purché vi siano apprezzabili indici di autonomia organizzativa - la genuinità dell'appalto. Così, mentre in appalti che richiedono l'impiego di importanti mezzi o materiali cd. "pesanti", il requisito dell'autonomia organizzativa deve essere calibrato, se non sulla titolarità, quanto meno sull'organizzazione di questi mezzi, negli appalti cd. "leggeri" in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro, e' sufficiente che in capo all'appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti" **

In sostanza, la suprema Corte giudica genuino quell'appalto in cui vengano utilizzati i mezzi di proprietà del committente, a condizione che l'appaltatore provi di apportare altri beni immateriali indispensabili ed integrativi per l'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del contratto.

Conclusivamente il ricorso è stato respinto.

*(tra le altre v. Cass. n. 25064 del 2013; Cass. n. 16488 del 2009; Cass. n. 4585 del 1994).

*(in termini, da ultimo, Cass. n. 21413 del 2019).

Occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 4.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.